

# ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. DEL 23,24 E 27 APRILE 2007 - PARTE ORDINARIA -

### PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società controllante.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

# **RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento approvato con deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999





## Signori Azionisti,

l'Assemblea Ordinaria dei Soci riunitasi il 3 maggio 2006 aveva autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e/o disporre di azioni proprie e della società controllante Finsoe S.p.A., ai sensi degli Artt. 2357, 2357-ter e 2359-bis del codice civile, per la durata di 18 mesi dalla delibera assembleare.

Le autorizzazioni date dall'Assemblea sopra citata scadono, pertanto, il 3 novembre 2007.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene utile che le suddette autorizzazioni vengano nuovamente concesse per la durata di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione, per le motivazioni e secondo le modalità e termini di seguito illustrati.

L'acquisto di azioni proprie persegue, nell'interesse della Società e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e della parità di trattamento degli Azionisti, i sequenti obiettivi:

- intervenire direttamente o tramite intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o una scarsa liquidità degli scambi;
- utilizzare le azioni proprie al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservati agli amministratori e/o ai dipendenti e/o ai collaboratori della Compagnia o di società facenti parte del Gruppo Unipol; e
- utilizzare le azioni proprie come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Compagnia.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è, allo stato attuale, preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale della Compagnia tramite annullamento di azioni proprie acquistate.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie si ritiene, viceversa, opportuna al fine di poter utilizzare le medesime, oltre che nel contesto degli eventuali piani di incentivazione sopra menzionati, anche per cogliere le possibilità di massimizzazione del valore che possano derivare dall'andamento del mercato - e



quindi anche perseguendo finalità di trading - o connesse a eventuali operazioni di natura strategica di interesse per la Compagnia.

Per quanto concerne, viceversa, l'autorizzazione all'acquisto o alla disposizione di azioni della controllante Finsoe S.p.A., la stessa viene richiesta al fine di consentire alla Società di cogliere opportunità aventi finalità strategiche e di adempiere ad eventuali obblighi contrattuali assunti.

Ai sensi degli Artt. 2357 e sgg. del codice civile, il numero delle azioni proprie ordinarie e privilegiate detenute in portafoglio non deve eccedere, tenuto altresì conto delle azioni possedute dalle società controllate, la decima parte delle azioni rappresentative del capitale sociale, attualmente pari a Euro 2.360.144.410, suddiviso in n. 2.360.144.410 prive di valore nominale, di cui n. 1.460.524.546 azioni ordinarie e n. 899.619.864 azioni privilegiate.

Analogamente, ai sensi dell'Art. 2359-bis del codice civile, le azioni della società controllante detenute in portafoglio non devono eccedere la decima parte del capitale sociale di quest'ultima, attualmente pari a Euro 772.785.000, suddiviso in n. 2.146.625.000 del valore nominale unitario di Euro 0,36, tenuto conto delle azioni possedute dalla controllante medesima e dalle società da essa controllate.

In proposito, si precisa che la Società non detiene, alla data di redazione della presente relazione, alcuna azione propria e/o della società controllante Finsoe S.p.A.

Il Fondo per acquisto azioni proprie e il Fondo per acquisto azioni della società controllante, entrambi inutilizzati alla data della presente relazione, ammontano, rispettivamente, a Euro 100 milioni ed Euro 45 milioni.

L'acquisto delle azioni dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dall'Art. 132 del Decreto legislativo n. 58/1998, dell'Art. 144-bis del Regolamento approvato con delibera della Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti") e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6/CE e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali.

Gli acquisti e le alienazioni delle azioni proprie dovrebbero essere realizzati, nel rispetto delle modalità operative di cui all'Art. 144-bis, comma 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento Emittenti, ad un prezzo non superiore del 15% e non inferiore del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa



precedente ogni singola operazione. Detti parametri vengono ritenuti adeguati per individuare l'intervallo di valori entro il quale l'acquisto e l'alienazione è di interesse per la Società.

Con riferimento ai corrispettivi di acquisto o alienazione delle azioni della società controllante, si ritengono adeguati i parametri fissati in occasione della precedente autorizzazione, ovverosia:

- corrispettivo unitario minimo, sia in caso di acquisto sia in caso di alienazione: Euro 1 (uno);
- corrispettivo unitario massimo, sia in caso di acquisto sia in caso di alienazione: Euro 1,15 (uno/15).

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Ordinaria di Unipol Assicurazioni, S.p.A.,

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione;
- avute presenti le disposizioni degli Artt. 2357, 2357-ter e 2359-bis del codice civile;
- preso atto che, alla data odierna, la Società non risulta detenere alcuna azione propria, né risulta che ne detengano le società da essa controllate;
- preso atto che, alla data odierna, la Società non risulta detenere alcuna azione della società controllante Finsoe S.p.A.., né risulta che quest'ultima detenga azioni proprie nè che tali azioni siano detenute dalle società controllate da Finsoe S.p.A. stessa;

#### delibera

- (i) di revocare la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto e/o alla disposizione di azioni proprie e della società controllante, assunta dall'Assemblea dei Soci del 3 maggio 2006;
- (ii) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e/o disporre di azioni proprie, ai sensi degli Artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e nel rispetto della consistenza del Fondo acquisto azioni proprie, per la durata di



18 mesi dalla delibera assembleare, con le modalità che di seguito vengono precisate.

Per l'acquisto di azioni proprie, sia ordinarie sia privilegiate, in una o più volte:

- il numero di azioni oggetto di acquisto non potrà superare la decima parte del totale delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società. Gli acquisti e le alienazioni delle azioni dovranno essere effettuati nelle sedi consentite e con le modalità ed i limiti previsti dalle norme applicabili;
- il corrispettivo unitario, sia in caso di acquisto sia in caso di alienazione, sarà determinato prendendo riferimento il prezzo registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, con una variazione non superiore al 15% in più o in meno. In ogni caso il corrispettivo non potrà superare i limiti eventualmente previsti dalle norme;
- gli acquisti dovranno essere effettuati nell'osservanza delle modalità di cui all'Art. 144-bis, comma 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento approvato con delibera della Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;
- (iii) di rinnovare l'attuale consistenza del Fondo acquisto azioni proprie, per un importo di Euro 100 milioni;
- (iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e al Vice Presidente, anche in via disgiunta tra loro ogni più ampio potere al fine di effettuare gli acquisti e/o le alienazioni delle azioni proprie, alle condizioni ed ai limiti come sopra deliberati, e comunque per dare attuazione, anche a mezzo di procuratori, alle deliberazioni che precedono, dando sin da ora per valido e ratificato il loro operato;
- (v) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e/o disporre, in una o più volte, di azioni della società controllante Finsoe S.p.A., ai sensi dell'Art. 2359-bis del codice civile, e nel rispetto della consistenza del Fondo acquisto azioni della società controllante, per la durata di 18 mesi dalla delibera assembleare, alle sequenti condizioni:
  - in ogni caso il valore complessivo delle azioni acquistate, tenuto conto delle eventuali azioni possedute dalla medesima società controllante



nonché dalle società controllate, non potrà superare la decima parte del capitale sociale della controllante stessa;

- corrispettivo unitario minimo, sia in caso di acquisto sia in caso di alienazione: Euro 1 (uno);
- corrispettivo unitario massimo, sia in caso di acquisto sia in caso di alienazione: Euro 1,15 (uno/15);
- (vi) di rinnovare l'attuale consistenza del Fondo acquisto azioni della società controllante, per un importo pari ad Euro 45 milioni;
- (vii) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e al Vice Presidente, anche in via disgiunta tra loro ogni più ampio potere al fine di effettuare gli acquisti e/o le alienazioni delle azioni della società controllante, alle condizioni ed ai limiti come sopra deliberati, e comunque per dare attuazione, anche a mezzo di procuratori, alle deliberazioni che precedono, dando sin da ora per valido e ratificato il loro operato."

\* \* \* \* \*

Bologna, 15 marzo 2007

Il Consiglio di Amministrazione